5019/13 RG

SENT. 961/2015
R.G. 5019/13
Cron. 396/2015
Rel. 1543/2015
Def. 17 MAR. 2015

Oggetto: impugnazione delibere dell'assemblea e del Consiglio di amm.ne delle società, delle mutue assicuratrici e soc. coop.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa - composto dai Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo	Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra	Giudice relatore
Dott.ssa Gabriella Zanon	Giudice

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritte al n. 5019\2013 R.G.AA.CC. promossa da:

A

ATTORE

contro

B S.R.L.

CONVENUTA

Oggetto: "*Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative*".

Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni di seguito riportate.

Attore: "*precisa le conclusioni come da atto di citazione*".

Convenuta: "*precisa come in comparsa di risposta*".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

C A o, socio di B o s.r.l., con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la delibera assembleare, approvata in data 25 marzo 2013 con il voto favorevole degli altri soci, Luca Scaggiante e Michele Zamarin, e ne chiedeva l'annullamento.

Lamentava A di essere stato escluso, con detta delibera, dal consiglio di amministrazione in assenza di giusta causa e con motivazione generica; aggiungeva che, con la stessa delibera, erano stati nuovamente nominati quali componenti del consiglio di amministrazione lo Scaggiante e lo Zamarin, entrambi dimissionari in data 9 marzo 2013, con diritto al compenso, a differenza di quanto stabilito sino ad allora, peraltro di importo sproporzionato rispetto alle finanze della società e sosteneva che entrambe le determinazioni fossero contrarie agli interessi della società e dirette conseguire uno scopo extrasociale nonché adottate in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Con separato ricorso l'attore chiedeva la sospensione della esecuzione della delibera impugnata ai sensi dell'art. 2378, co. 3, c.c..

Si costituiva la società nel sub-procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione della delibera ed eccepiva l'esistenza di clausola compromissoria, prevista dall'art. 22 dello statuto; nel merito contestava il fondamento dell'impugnazione e la sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla invocata sospensione dell'esecuzione.

Con ordinanza in data 20-21 settembre 2013 veniva dichiarata la inammissibilità dell'istanza di sospensione attesa l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a fronte della clausola arbitrale e la spettanza agli arbitri del potere di sospensione della delibera impugnata ai sensi dell'art. 35, co. 5, d.l.vo n. 5\2003.

In vista della prima udienza del giudizio di merito si costituiva il convenuto riproponendo le questioni esposte nel sub-procedimento.

Veniva ricercata senza successo una soluzione conciliativa.

La causa viene in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Non vi sono elementi di novità rispetto a quanto esposto nell'ordinanza ex art. 2378 c.c. che conviene qui richiamare e riportare poiché condivise dal Collegio.

Prevede l'art. 22 dello statuto di S R) s.r.l. che: "*Tutte le controversie non oggetto di riserva di giurisdizione esclusiva da parte dell'A.G.O., che insorgessero tra i soci e\o tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti degli amministratori e\o dei sindaci e\o dei liquidatori, vertenti su diritti disponibili relativi al rapporto sociale (escluse le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sono devolute a giudizio di tre arbitri. ... omissis ... All'arbitrato si applicano le norme di cui agli art. 34 e segg. Decr. Legisl. 5\2003.*".

L'ampiezza della previsione consente di ricomprendere nelle controversie devolute agli arbitri anche le impugnazioni di delibere assembleari, espressamente consentite dall'art. l'art. 36 d.lgs. n. 5 cit., l'art. 36 d.lgs. n. 5 cit., il quale prevede la possibilità che la clausola arbitrale abbia ad oggetto "*la validità delle delibere assembleari*", ferma la necessità che la decisione sia adottata secondo diritto, con correlata sindacabilità di essa davanti all'autorità giudiziaria.

Non può sostenersi, come sembra prospettare la difesa attorea al fine di sottrarre la presente controversia alla competenza arbitrale, che essa verta su questioni di interesse generale della società.

L'art. 34, co. 1, d.l.vo n. 5\2003 individua, infatti, quale limite alla devoluzione della cognizione agli arbitri le controversie che vertano su diritti indisponibili mentre sono compromettibili in arbitri tutte le controversie, ivi comprese quelle di impugnazione di delibere assembleari, il cui diritto sottostante sia disponibile (T. Belluno, 8-16 maggio 2008 ord. cautelare in procedimento iscritto al n. 139\08

r.g., confermata in sede di reclamo con ord. 3 luglio 2008 in procedimento iscritto al n. 807\2008 r.g.; T. Napoli 8 marzo 2010 –E.D.P. c. Soc. D.P.; T. Bologna 25 maggio 2005 - Soc. Tecnorestauri c. Marincolo).

Alla luce delle disposizioni dettate in materia di arbitrato societario non rilevano, pertanto, la natura dell'interesse in gioco, individuale o generale, né il carattere, derogabile o inderogabile, della norma violata, come ritenuto da orientamenti giurisprudenziali formatisi in epoca anteriore alla riforma, poiché l'art. 36 d.lgs. n. 5 cit. non fa riferimento né all'uno né all'altro limite o criterio discretivo.

Tanto premesso, non può ritenersi che l'impugnativa proposta dal Covino sottenda diritti indisponibili.

Non vale segnalare che la delibera è stata adottata in violazione dei principi di buona fede e correttezza ovvero per interessi extrasociali che collidono con quelli della società o, ancora, che essa incide negativamente sulle finanze della società.

Al riguardo è sufficiente osservare che non è indisponibile il diritto di impugnare o non impugnare una delibera assembleare, a prescindere dalla natura della norme di cui si lamenta la violazione o dell'interesse generale o individuale sotteso.

Il socio, infatti, ha la facoltà e non l'obbligo di impugnare le delibere assembleari e, pur dopo aver esercitato la detta facoltà, può rinunziare agli atti del giudizio di impugnazione nonché transigere la controversia.

Ne consegue che non vengono in rilievo diritti di cui non è consentito disporre.

Quanto alla esclusione del C[illegible] dal consiglio di amministrazione, la posizione da questi fatta valere attiene alla sua sfera personale e non sottende neppur essa un diritto indisponibile.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve ritenersi che l'impugnazione della delibera assembleare del 25 marzo 2013 rientri nella previsione della clausola compromissoria con conseguente sottrazione alla cognizione della autorità giudiziaria.

Conclusivamente, ricorrendo un'ipotesi di arbitrato rituale, in applicazione dell'art. 819 *ter* c.p.c., con riguardo alla domanda attorea va negata la competenza dell'autorità giudiziaria per essere la controversia devoluta collegio arbitrale ex art. 22 dello statuto sociale.

La non univocità degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in ordine alle

questioni risultate decisive rispetto alla definizione della controversia giustifica la compensazione della metà delle spese di lite. La residua metà, liquidata in applicazione del d.m. n. 55\2014 e tenuto conto della circostanza che il giudizio è stato definito in relazione a questione di carattere preliminare assorbente, ivi compresa la fase ex art. 2378, co. 3, c.c., va posta a carico di C A s.r.l..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:

dichiara la incompetenza dell'autorità giudiziaria in ordine alla domanda formulata da C A dro stante la convenzione di arbitrato rituale;

condanna C A dro alla rifusione in favore di B co s.r.l. della metà delle spese di lite, metà liquidata in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in percentuale pari al 15% di detti compensi, i.v.a. e c.p.a.;

dichiara compensata tra le parti la residua metà delle spese medesime.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 maggio 2014.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente
(dott.ssa Liliana Guzzo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Ferdinanda Mantovan

Depositato in Cancelleria
oggi 17 MAR. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Ferdinanda Mantovan

Sent. 961/15